



Affari Legislativi  
Prot. Uscita del 09/07/2013  
Numero: **0005942**  
Classifica: XII.5004/A

# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2013-1458  
All. 1

Roma, 9 luglio 2013

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
Ufficio Coordinamento Politiche UE - Segreteria CIAE  
(rif. nota DPE n. 0004729 P-4.22.3 del 05.07.2013)

E, p.c.:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Direzione Generale Unione Europea

R O M A

OGGETTO: Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE.

- **Codice del Consiglio: 11714/13**
- **Codice della proposta COM(2013) 441 final**
- **Codice interistituzionale: 2013/0210 (COD)**
- **Riferimento DPE: NE 13**

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla proposta di Decisione indicata in oggetto, presentata dalla Commissione europea il 21 giugno 2013.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bruno Fasasi

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0004883 A-4.22.1  
del 09/07/2013



8058941



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE INTRODUCE UN REGIME SEMPLIFICATO PER IL CONTROLLO DELLE PERSONE ALLE FRONTIERE ESTERNE BASATO SUL RICONOSCIMENTO UNILATERALE, DA PARTE DELLA CROAZIA E DI CIPRO, DI DETERMINATI DOCUMENTI COME EQUIPOLLENTI AL LORO VISTO NAZIONALE DI TRANSITO O PER SOGGIORNI PREVISTI DI NON PIÙ DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI NEL LORO TERRITORIO E CHE ABROGA LE DECISIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 895/2006/CE E N. 582/2008/CE**

- **Codice del Consiglio: 11714/13**
- **Codice della proposta: COM(2013) 441 final**
- **Codice interistituzionale: 2013/0210 (COD)**
- **Riferimento DPE: NE 13**

## **Premessa: finalità e contesto**

La presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria fino a quando applicherà integralmente l'acquis di Schengen, di riconoscere unilateralmente come equipollenti al suo visto nazionale i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen e i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen (Cipro).

Tale autorizzazione è valida sia per il transito sia per i soggiorni previsti nel territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, contrariamente a quanto previsto dalle decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, che limitavano il visto al transito non superiore a cinque giorni.

Le due decisioni applicavano infatti un regime dei visti ("visto di transito" e "visto per soggiorno di breve durata") aboliti dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

La presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia e a Cipro di riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i visti con validità territoriale limitata rilasciati ai cittadini del Kosovo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti, i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen, nonché i documenti simili rilasciati dall'altro Stato membro ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Vi è una differenza sostanziale tra il **visto con validità territoriale limitata**, che in linea di principio è valido solo per il territorio dello Stato membro di rilascio, e il **visto rilasciato ai cittadini del Kosovo** (ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti), che permette di circolare in tutti gli Stati membri Schengen esclusi quei pochi che non riconoscono il Kosovo.

Questa caratteristica specifica giustifica l'inclusione del visto con validità territoriale limitata nel regime di riconoscimento unilaterale, anche in considerazione del fatto che in questo caso non sussiste la minaccia reale di migrazione irregolare o il rischio per la sicurezza dello spazio Schengen.

L'attuazione del regime sarà facoltativa: la Croazia avrà la possibilità di applicare il regime proposto oppure di continuare a rilasciare il visto nazionale come previsto nel trattato di adesione. Se opterà per l'attuazione del regime comune, la Croazia dovrà accettare tutti i documenti rilasciati dagli Stati membri Schengen, senza fare distinzioni fra gli Stati membri di rilascio.

La presente proposta abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. Per quanto riguarda gli Stati membri a cui sono indirizzate e che nel frattempo sono diventati Stati Schengen (tutti tranne Cipro), tali decisioni **sono ormai obsolete**.

Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua integralmente il regime comune istituito con decisione 895/2006/CE e dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione 582/2008/CE, la presente proposta prevede che detto regime sia sostituito da un regime che autorizza Cipro, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen nonché i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen (Croazia) ai fini del transito o di soggiorni previsti nel suo territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni<sup>9</sup>. La presente proposta prevede che Cipro, così come la Croazia, sia autorizzato a riconoscere i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Il regime si applicherà fino al termine del periodo transitorio e alla piena partecipazione degli Stati membri interessati allo spazio senza frontiere interne, data a partire dalla quale il riconoscimento reciproco di tali documenti sarà obbligatorio ai sensi degli articoli 18 e 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e dell'articolo 5, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen e del codice dei visti.

## A - Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La decisione trova la sua base giuridica nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si tratta di una misura riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne.

Lo strumento sarà adottato secondo la procedura legislativa ordinaria.

Nella misura in cui è indirizzata alla Croazia, la decisione proposta è subordinata all'entrata in vigore del trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

## **Rispetto del principio di sussidiarietà**

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Poiché l'obiettivo perseguito dalla presente proposta richiede una deroga al diritto dell'Unione vigente, esso può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione.

## **Rispetto del principio di proporzionalità**

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Per quanto riguarda il contenuto, la presente iniziativa autorizza temporaneamente gli Stati membri interessati a derogare agli obblighi imposti loro dal regolamento (CE) 539/2001 del Consiglio e riconoscere unilateralmente i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen, per il loro periodo di validità, ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri interessati delle persone in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dagli Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen, dalla Croazia o da Cipro non costituiscono un rischio, in quanto tali persone sono state sottoposte alle pertinenti verifiche dallo Stato che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. La deroga unilaterale proposta al regolamento (CE) 539/2001 si giustifica quindi con la necessità di evitare di imporre oneri amministrativi inutili a carico degli Stati membri interessati.

Essa inoltre si applica solo per un periodo transitorio, ossia fino alla data della piena integrazione degli Stati membri interessati nello spazio comune senza frontiere interne, data a partire dalla quale il regime di riconoscimento reciproco diventa obbligatorio.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La deroga, poi, è facoltativa, e quindi non è imposto nessun obbligo supplementare agli Stati membri interessati rispetto a quelli previsti dai pertinenti atti di adesione.

La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità. Essa si presenta sotto forma di decisione, analogamente agli strumenti simili adottati per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007.

## **B - Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

Il progetto può essere valutato positivamente, atteso che riguarda una semplificazione amministrativa i cui principi ispiratori risultano analoghi a quelli di altre misure collaudate all'atto dei precedenti allargamenti dell'Unione Europea avvenuti, rispettivamente, nel 2004 e nel 2007, e per le quali non sono state registrate situazioni di criticità.

In particolare la Proposta in argomento, essendo basata esclusivamente sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti (quali quelli contemplati dagli artt. 2 e 3 della Proposta di Decisione stessa), non comporterebbe, per il nostro Paese, alcun fattore di rischio sotto il profilo della migrazione irregolare, tenuto conto, altresì, che un'eventuale attuazione delle disposizioni in esame non pregiudicherebbero in alcun modo le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne, secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento (CE) 562/2006.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali** non emergono elementi degni di nota.

## **C - Valutazione d'impatto**

Sotto il profilo **dell'impatto finanziario**, non emergono elementi degni di nota.

La bozza in esame presenta un contenuto trasversale riguardando fattispecie che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato **ai sensi dell'articolo 117, 1 co., lett. a), b).**

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta **sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, non applicandosi all'Italia non appare comportare riflessi su di essa.

Per quanto concerne **i privati**, non si rilevano elementi degni di nota.

La norma non impatta con l'ordinamento nazionale e pertanto non si allega la tabella di comparazione.